

## **Il lavoro occasionale dopo il 10 luglio 2017.**

A seguito della reintroduzione dei voucher di cui al decreto legge 50/2017 dal 10 luglio 2017 è stato finalmente definito che rientrano nel lavoro occasionale, a determinate condizioni, le prestazioni svolte per soggetti IVA nel limite di 5.000 euro annui e di 2.500 nei confronti di un singolo datore di lavoro. Per l'operatore D.B.N. è esclusa la possibilità di operare autonomamente nei confronti di privati.

*Per attività occasionali accessorie si intendono attività lavorative, occasional o saltuarie, che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro (netti) nel corso di un anno civile per il lavoratore e 2.500 euro nei confronti di ciascun datore di lavoro.*

Il **rapporto tra privati** è ora disciplinato del decreto legge 50/2017, come da Circolare INPS 107/2017 e rientra nel lavoro accessorio.

Le prestazioni Occasionali per privati e famiglie sono utilizzabili per

- 1 – piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie, manutenzioni;
- 2 – assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili;
- 3 – insegnamento privato supplementare.

*Ne risultano pertanto **esclusi gli operatori e gli insegnanti D.B.N. in quanto tali.***

Nel Manuale Fiscale per Operatori, vers. 2017-02, al capitolo "Il lavoro accessorio" troverete la normativa specifica.  
Il Manuale è pubblicato sul sito della Federazione ed è fornito gratuitamente su richiesta allo Studio Gamma:  
bonninsavina@gmail.com